

# **Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)**

**Modifica del 23 giugno 2004**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2001<sup>1</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue:

*Art. 2 lett. p*

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- p. *carta SIM prepagata*: la carta SIM che consente la relazione commerciale con i clienti di telefoni mobili senza conclusione di un abbonamento.

*Art. 19a*            Registrazione di dati personali in occasione della vendita  
di carte SIM prepagate

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione devono garantire che in occasione della vendita di carte SIM prepagate i dati personali dei clienti (cognome, nome, indirizzo, data di nascita) vengano registrati sulla scorta di un passaporto valido, di una carta di identità o di un altro documento di identità valido per passare il confine svizzero. Vanno inoltre registrati il tipo di documento e il suo numero.

*Art. 36a*            Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 giugno 2004

Entro il 31 ottobre 2004 gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione devono registrare i dati menzionati nell'articolo 19a concernenti i clienti la cui carta SIM prepagata è stata messa in servizio dopo il 1° novembre 2002. Trascorso questo termine, i numeri dei clienti non registrati sono posti fuori servizio.

<sup>1</sup>    RS 780.11

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2004.

23 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz